



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario alla ricostruzione sul
territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche



Secondo atto integrativo della Convenzione del 15 novembre 2023 tra il Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Invitalia s.p.a. per l'affidamento della gestione dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo dei contributi relativi agli interventi di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100 – **Attività dal 1° gennaio al 31 maggio 2026.**

La Struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, Sardegna, 49, rappresentata dall'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel seguito anche denominata **"Struttura commissariale"**;

e

INVITALIA S.p.A., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale/ Partita IVA n. 05678721001, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 05678721001, in persona dell'Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro tempore, Dott. Bernardo Mattarella, di seguito anche "Invitalia",

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* prevede, all'articolo 11, per l'Amministrazione pubblica la possibilità di concludere con il privato sia accordi procedurali (cioè accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata *"Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di *"promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa"* ed, altresì, *"dare*

supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

TENUTO CONTO che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta;

CONSIDERATO che la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca priorità e obiettivi per l’Agenzia nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l’Agenzia quale ente strumentale dell’Amministrazione Centrale volto, tra l’altro, a “*favorire l’attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale*”;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che “*le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi*”;

VISTO l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera

b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale società in house dello Stato;

VISTO **il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, che dispone *l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO **il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e nello specifico, l'articolo 226, comma 1, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che all'articolo 226, comma 1, dispone che il sopra citato decreto legislativo n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023;

VISTO **l'articolo 229, comma 2**, del su richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che le disposizioni dello stesso acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;

VISTO **l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023** rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa” che al comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”;

VISTO **l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023**, che, al comma 2, prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;

VISTO lo stesso comma 2, che prevede altresì che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”, e che “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di

committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

- VISTO** **l’articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023**, che prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, *“riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2”;*
- VISTO** **l’articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023**, che prevede che *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;*
- VISTO** **l’articolo 3 dell’allegato I al decreto legislativo n. 36/2023**, che definisce alla lettera e) *«affidamento in house»* come l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- VISTO** **il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE**, che prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **a)** l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; **b)** oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e **c)** nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO

il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **a)** l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; **b)** oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e **c)** nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTO

che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:

- 1) Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- 2) con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, *"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale"*, si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- 3) con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto *l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*;

TENUTO CONTO che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante *“Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”*, aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante *“Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in attuazione dell’art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”*, e, in particolare le seguenti lettere dell’articolo 1, comma 3:

- **lettera a)**, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l’indicazione dell’impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
- **lettera h)**, che stabilisce che le convenzioni debbano contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
- **lettera j)**, che stabilisce che le convenzioni debbano contenere i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo, tra l’altro, il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- **lettera k)**, che prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
- **lettera m)**, che prevede la definizione degli strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento

delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;

- **lettera n)**, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **lettera o)**, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere gli obblighi di pubblicazione previste dal vigente Codice dei Contratti pubblici e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- **lett. q)**, ai sensi della quale le Amministrazioni contraenti sono tenute a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione delle convenzioni sottoscritte, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

VISTA

la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre Amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

VISTA

con la nota acquisita al prot. MIMIT n. 0244424 del 17 novembre 2025, Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale servizi di vigilanza – div. VIII Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero nel periodo 2022-2024, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO CHE

in riscontro alla sopra citata nota, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale servizi di vigilanza – div. VIII Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0245508 del 18

novembre 2025, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2022-2025 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 97,6%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO

che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana:

- il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi"*, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
- l'articolo 1, commi da 435 a 442 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, ha previsto che i contributi per la ricostruzione privata regolati dal richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 possano essere riconosciuti anche con le modalità del finanziamento agevolato con credito d'imposta, stanziando apposite risorse aggiuntive e disciplinando le relative procedure;
- l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, allo

scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate, tra le quali, in particolare, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, ha autorizzato la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2025;

- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 settembre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in seguito prorogato di ulteriori 12 mesi con la successiva deliberazione adottata nella seduta del 28 agosto 2025;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in seguito prorogato di ulteriori 12 mesi con la successiva deliberazione adottata nella seduta del 28 agosto 2025;
- i territori della Regione Emilia-Romagna interessati dai summenzionati eventi di settembre e ottobre sono quelli in gran parte già colpiti dagli eventi del maggio 2023;
- il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2025, ha deliberato l'adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2025, con il quale, al Capo I, si dispongono interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori, tra cui, all'articolo 1, comma 1, lettera a), si prevede l'inserimento, nell'articolo 20-*bis* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 convertito, di un comma aggiuntivo 1-*bis* che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025 le disposizioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del medesimo decreto-legge si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sopra richiamati, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del Codice della protezione civile, che sono disciplinati e realizzati, fino al loro completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del citato Codice;

VISTO

il citato decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2023 e 2024 di cui alle richiamate delibere del Consiglio dei Ministri, come da ultimo ulteriormente modificato dal richiamato decreto-legge n. 65 del 2025 e, in particolare, gli articoli:

- **20-ter, comma 1**, che prevede che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2024”*;
- **20-ter, comma 1-bis**, che stabilisce che *“il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8”*.
- **20-ter, comma 2**, che prevede la costituzione e la disciplina del funzionamento di una struttura di supporto mediante una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni

disciplinate dal medesimo decreto e opera sino alla data di cessazione del Commissario;

- **20-ter, comma 7**, nel quale sono indicate le funzioni spettanti al citato Commissario straordinario alla ricostruzione, per l'esercizio delle quali, il Commissario straordinario può avvalersi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, tra l'altro, degli organismi *in house* delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sulla base di apposite convenzioni e provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate, con le modalità e i limiti indicati dal medesimo articolo;
- **20-ter, comma 8-bis**, che stabilisce che *“a fini dell'allineamento delle attività oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonché per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi”*;
- **20-ter, comma 9**, che stabilisce che *“Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari”*;
- **20-quinquies, comma 4**, che stabilisce che *“al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 [del medesimo articolo] e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis”*;
- **20-sexies e 20-septies**, che disciplinano le misure di ricostruzione privata a favore di famiglie e imprese;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;

VISTE

le seguenti ordinanze commissariali, adottate in attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di ricostruzione privata:

- **l'ordinanza commissariale n. 11** del 20 ottobre 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 25 ottobre 2023, al foglio n. 2785, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalità e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle imprese;
- **l'ordinanza commissariale n. 14** del 3 novembre 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 novembre 2023, al foglio n. 2948, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalità e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle famiglie;
- **l'ordinanza commissariale n. 20** del 15 gennaio 2024, pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina delle misure di ricostruzione privata in materia di agricoltura relativamente agli interventi eseguiti in economia;
- **l'ordinanza commissariale n. 23** del 9 aprile 2024, registrata, con osservazioni, dalla Corte dei Conti in data 22 aprile 2024, al foglio n. 1156, e coerentemente modificata e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente modifiche e integrazioni alle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;
- **l'ordinanza commissariale n. 29** del 18 luglio 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 24 luglio 2024, al foglio n. 2084, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei controlli da svolgere in relazione ai contributi concessi ai sensi delle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;
- **l'ordinanza commissariale n. 31** del 12 agosto 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2024, al foglio n. 2400, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata relativi ai beni mobili, ad integrazione delle precedenti ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;
- **l'ordinanza commissariale n. 36** del 23 ottobre 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i criteri, le modalità e i termini per

l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- **l'ordinanza commissariale n. 39** del 5 dicembre 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 30 dicembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente le modalità per la concessione dei contributi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 agli Enti del terzo settore;
- **l'ordinanza commissariale n. 52** del 21 agosto 2025 registrata dalla Corte dei Conti in data 29 agosto 2025, al foglio n. 2311, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina delle modalità per effettuare l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata;
- **l'ordinanza commissariale n. 53** del 7 settembre 2025, registrata dalla Corte dei Conti in data 17 settembre 2025, al foglio n. 2478, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente le disposizioni finalizzate a consentire, in determinate circostanze, la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale;
- **l'ordinanza commissariale n. 54** del 9 novembre 2025, registrata dalla Corte dei Conti in data 20 novembre 2025, al foglio n. 3012, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la revisione, l'aggiornamento e la semplificazione delle disposizioni in materia di ricostruzione privata a favore delle famiglie di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 2023
- l'ordinanza commissariale contenente la revisione, l'aggiornamento e la semplificazione delle disposizioni in materia di ricostruzione privata a favore delle imprese agricole di cui all'ordinanza commissariale n. 20/2023, in corso di adozione;

VISTO

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTA

la Convenzione con Invitalia stipulata in data 15 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 7, del citato decreto-legge n. 61

del 2023, con cui sono state disciplinate le modalità di collaborazione per l'affidamento all'Invitalia delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo connesse alla realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di competenza del Commissario Straordinario di cui al all'articolo 20-ter del medesimo decreto-legge;

VISTO l'atto di integrazione e proroga della richiamata Convenzione, stipulato in data 12 novembre 2024, che, tra l'altro, ha previsto la prosecuzione delle attività oggetto della medesima Convenzione, successivamente ulteriormente prorogate, d'intesa tra le parti, fino al 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che il processo di aggiornamento della regolazione relativa alle misure di ricostruzione privata è tuttora in corso e deve assicurare il costante allineamento temporale alle modifiche normative che vengono progressivamente introdotte, oltre a perseguire l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia delle misure e procedure adottate e che, pertanto, è necessario prevedere, nell'ambito della convenzione in essere, opportune previsioni al riguardo;

RITENUTO di procedere all'adozione di un secondo atto di integrazione alla convenzione del 15 novembre 2023, in conformità a quanto previsto, in particolare, dall'articolo 20-ter, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, in ragione della prosecuzione delle funzioni commissariali già stabilite, con le disposizioni normative richiamate, fino al 31 maggio 2026 e atteso che i procedimenti per la concessione dei contributi di ricostruzione privata a favore di famiglie, imprese e degli altri soggetti beneficiari previsti dalla legge, sono in corso e devono proseguire con la massima rapidità, trasparenza, ed efficienza;

CONSIDERATO che le attività oggetto del secondo atto di integrazione alla Convenzione del 15 novembre 2023 rientrano tra quelle previste dello Statuto societario dell'Invitalia S.p.A.;

VISTI gli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA	la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
VISTA	la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;
VISTA	la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le <i>“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”</i> ;
VISTA	la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante <i>“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”</i> , richiamata dall'articolo 20-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023 in relazione allo specifico contesto, e, in particolare, l'articolo 3, comma 8, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO	che l'Invitalia S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
VISTA	la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 <i>“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”</i> ;
VISTA	la nota prot. n. 8205U del 27 novembre 2025 con cui il Commissario straordinario ha manifestato all'Agenzia la volontà di continuare ad avvalersi del supporto già in atto, fino al 31 maggio 2026, nuovo termine di operatività della struttura commissariale stabilito dal comma 1-bis dell'articolo 20-ter del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;
VISTA	la nota prot. n. INV-429754 del 23 dicembre 2025 con cui l'Agenzia, ha trasmesso al Commissario straordinario una proposta di <i>“Nuovo Piano delle attività e dei costi”</i> contenente le attività e le stime di costo per i servizi di supporto tecnico-operativo al sistema di gestione e controllo in oggetto, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Commissario straordinario, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, seconda parte del d.lgs. 36/2023;
VISTA	la nota prot. INV-431073 del 30 dicembre 2025, con la quale la Struttura commissariale, ha approvato il <i>“Nuovo Piano delle attività e dei costi”</i> ;

VISTA

la nota prot. 0001043 del 31 dicembre 2025 con la quale Invitalia ha inoltrato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di vigilanza - Divisione VIII – vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero, la richiesta di autorizzazione preventiva alla sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018;

CONVENGONO**Articolo 1**

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.
2. Gli Allegati al presente secondo atto integrativo alla Convenzione sono costituiti da:
 - Allegato A – Piano operativo di dettaglio;
 - Allegato B - Disciplinare di rendicontazione;
 - Allegato C – Istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di intervento)

1. Il presente Atto di proroga disciplina i rapporti, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, tra la Struttura commissariale e Invitalia ai fini della realizzazione delle attività di attuazione del Piano Operativo di Dettaglio (citato Allegato A).
2. Nello specifico Invitalia, per l’attuazione del citato Piano Operativo di dettaglio, garantirà il supporto tecnico-specialistico relativamente alle macro-attività di seguito elencate:
 - a. istruttoria di concessione dei contributi per il tramite delle piattaforme digitali, a valle delle verifiche di competenza dei Comuni o delle Regioni, in merito all’accogliibilità della domanda e volta, in particolare:
 - i. a verificare - limitatamente alle domande presentate da imprese, nelle more della revisione delle relative ordinanze commissariali - la completezza documentale, e per tutte le domande verificare l’ammissibilità dei beni per i quali la perizia asseverata abbia attestato il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici rientranti nell’ambito di azione del Commissario straordinario e richiamati in premessa;

- ii. a quantificare l'importo ammissibile a contributo, con separata indicazione dell'indennizzo assicurativo e del contributo di immediato sostegno di cui alle ordinanze di protezione civile, ove ricorrano, che sono da decurtare, previa determinazione dell'entità, delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo;
- b. istruttoria di erogazione dei contributi concessi per il tramite delle piattaforme digitali volta a verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:
 - i. accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione;
 - ii. verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;
 - iii. verifica dei bonifici e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato;
 - iv. ove previsto dall'ordinanza di riferimento, verifica degli estratti conto o dei documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico;
 - v. predisposizione di apposita richiesta di erogazione della quota spettante (acconto, eventuale secondo acconto e a saldo, ivi comprese le erogazioni in un'unica soluzione per gli interventi già eseguiti e/o le spese già sostenute in coerenza con le rispettive ordinanze), riepilogativa per ciascun beneficiario richiedente, tenuto conto del contributo concesso e della quota di anticipazione già erogata;
- c. predisposizione delle proposte di provvedimento di concessione ed erogazione del contributo per il tramite della piattaforma in uso alla Struttura Commissariale;
- d. controlli a premessa dell'adozione dei decreti di erogazione dei contributi a titolo di anticipazione e di saldo, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle ordinanze commissariali e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai beneficiari, ovvero, ove necessario, di proporre la revoca totale o parziale del contributo;
- e. attività di supporto nei riguardi della Commissione di verifica costituita con l'ordinanza commissariale n. 29/2024, richiamata in premessa, anche in loco, nell'ambito delle attività di controllo a campione da essa assicurate, secondo modalità da condividere con il Presidente della citata Commissione;
- f. supporto al Responsabile del procedimento dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali secondo le disposizioni di cui alle Ordinanze Commissariali 11/2023 s.m.i. e 14/2023 s.m.i, 20/2024 s.m.i, 23/2024 s.m.i., 31/2024 s.m.i., 36/2024 s.m.i. e 39/2024 s.m.i., nonché supporto alle medesime figure indicate dalle Regioni per le istruttorie di competenza, relative alle attività produttive e agricole nonché alle famiglie e al terzo settore, anche nell'ambito dell'attività degli sportelli informativi attivati, in loco, dalla Struttura commissariale;
- g. supportare i Comuni e le Regioni nella comunicazione al soggetto beneficiario della proposta di ammissione delle spese rendicontate per l'accettazione, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche all'uopo predisposte o nell'eventuale elaborazione del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo.

3. Ai fini del monitoraggio, con cadenza mensile, Invitalia fornisce al Commissario un prospetto di avanzamento delle pratiche, con i rispettivi protocolli di acquisizione, riportante le date di ingresso a Invitalia e di trasmissione al Commissario, e con ogni dettaglio riguardante gli importi richiesti, di concessione, di erogazione, di rendicontazione delle medesime pratiche, nonché lo stato delle pratiche in lavorazione presso Invitalia, suddivise tra pratiche in ingresso, pratiche in istruttoria, pratiche sospese in stato di richiesta di integrazione, trasmesse dai Comuni ma non avviate, e le corrispondenti date di ultima attività.
4. Invitalia garantirà le attività di cui ai commi precedenti nei termini richiesti dalla Struttura commissariale, fermi restando i poteri in capo al Commissario straordinario e nell'osservanza del quadro giuridico derogatorio previsto nelle ordinanze stesse.
5. Invitalia si impegna ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente Atto impiegando personale qualificato ed esperto e che abbia già operato, a tempo pieno o largamente prevalente, per non meno di 12 mesi nell'ambito dei precedenti accordi convenzionali, salvo i casi di dimissioni degli interessati o di altre modalità di cessazione della loro relazione professionale con l'Agenzia, nel qual caso tali unità possono essere sostituite anche con soggetti che, pur avendo maturato un'adeguata esperienza nei processi di ricostruzione post-calamità, non abbiano già svolto in precedenza attività in relazione al presente contesto operativo, o l'abbiano svolta per periodi di tempo inferiori ai 12 mesi.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo la Struttura commissariale assicurerà al personale interessato di Invitalia nonché agli ulteriori collaboratori esterni da essa coinvolti ai sensi del presente Atto, adeguata formazione sulle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali, con particolare riferimento agli aggiornamenti intervenuti e che potranno ulteriormente intervenire nel processo di regolazione delle misure di ricostruzione privata.
7. Invitalia si impegna ad assicurare il coordinamento interno delle risorse impegnate, allo scopo di garantire piena omogeneità di azione nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, definendo apposite procedure operative come previsto nel Piano in allegato A.
8. Le Parti definiranno, sulla base dell'andamento delle attività, opportune forme di raccordo allo scopo di garantire, con cadenza mensile, il necessario scambio informativo e l'analisi congiunta di criticità o di eventuali casi particolari, allo scopo di assicurare l'esercizio, da parte della Struttura commissariale, dell'azione di indirizzo di propria competenza e darne adeguata e trasparente comunicazione all'utenza anche mediante la gestione di un elenco di FAQ (*frequently asked questions*) cui saranno conformate le attività istruttorie e di verifica da parte di Invitalia, garantendo la massima trasparenza del processo di ricostruzione privata.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Invitalia S.p.A.)

1. Invitalia si impegna, inoltre, in esecuzione del presente Atto a garantire le seguenti prestazioni:

- a. mettere a disposizione del Commissario straordinario tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b. assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione del presente Atto di proroga, non vengano utilizzati né da Invitalia, né da chiunque collabori agli stessi ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Commissario e, comunque, con l'obbligo di riferimento al presente Atto di proroga.
2. Invitalia si impegna altresì a monitorare mensilmente l'andamento delle attività e a segnalare l'esigenza di modificare, in aumento o in riduzione, la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali di cui al Piano in allegato A, in relazione alle domande di contributo che perverranno e al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula del presente Atto di proroga, per le valutazioni di competenza della Struttura commissariale.

Articolo 4

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di dettaglio)

1. Il Piano operativo, riportato in allegato A, prevede in particolare: le attività da espletare; l'organizzazione e il coordinamento operativo interno delle attività; le procedure di raccordo con la Struttura commissariale; l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'articolo 6 del presente Atto di proroga.
2. Il Piano potrà essere integrato d'intesa tra le Parti sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, ovvero di ulteriori eventuali specifiche esigenze manifestate dalla Struttura commissariale mediante scambio di note tra le Parti, fermo restando il massimale di spesa di cui all'articolo 6.

Articolo 5

(Esecuzione delle attività e Responsabili del presente Atto di proroga)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto di proroga, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di queste ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità, sotto la propria responsabilità, in relazione all'idonea qualificazione dei predetti soggetti rispetto alle attività da svolgere.
2. Sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, dell'attuazione delle attività oggetto del presente Atto di proroga:
 - a) per la Struttura commissariale: _____;
 - b) per Invitalia: ing. Andrea Mancini.
3. Al responsabile di cui al comma 2, lettera a), spetta il compito di coordinare l'azione delle diverse articolazioni operative della Struttura commissariale per l'ottimale svolgimento delle attività di competenza.

4. Al responsabile di cui al comma 2, lettera b), spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nel presente Atto da parte di Invitalia, assicurandone il coordinamento operativo e l'allineamento, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e segnalare eventuali criticità operative, al fine di agevolare la tempestiva ed efficiente realizzazione delle attività.
5. Il Commissario si impegna a mettere a disposizione di INVITALIA tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionale alla realizzazione delle attività.
6. Invitalia si impegna affinché il proprio personale e gli eventuali collaboratori, consulenti o soggetti esterni, che a qualsiasi titolo collaborino con la Struttura commissariale, si attengano scrupolosamente alle direttive impartite da quest'ultimo in materia di trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 6

(Corrispettivi per le prestazioni svolte)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto, la Struttura commissariale riconosce a Invitalia un importo massimo pari a euro **2.250.000,00 IVA 22% inclusa** come determinato nel piano economico-finanziario previsionale di cui all'allegato A – Piano operativo di dettaglio, sulla base del riscontro delle attività effettivamente espletate.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dal presente Atto di proroga, con oneri a carico delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.
3. La relativa IVA sarà versata dalla Struttura commissariale direttamente all'Erario della Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 7

(Penali)

1. Invitalia si impegna a svolgere le attività previste dall'articolo 2, comma 2, in coerenza con le tempistiche previste dalle ordinanze commissariali vigenti e s.m.i..

In caso di istanze particolarmente complesse e di sospensione dei termini procedurali la variazione in aumento delle tempistiche indicate al comma 1 verrà definita nell'ambito delle attività di raccordo di cui all'articolo 2, comma 8 del presente secondo atto integrativo, su pronta segnalazione del personale di Invitalia.

2. A partire dalla sottoscrizione del presente atto integrativo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, in caso di superamento dei termini temporali di cui al comma 1, a Invitalia sarà applicata una penale pari ad **€ 50,00** (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo.
3. Nel caso in cui il numero di domande ricevute sia superiore **a 380/mese** non si dà luogo all'applicazione della penale di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'applicazione delle suddette penali, le attività istruttorie sono attestate dalla relazione con la proposta di contributo, al netto delle eventuali interruzioni di cui al comma 6.
5. Qualora Invitalia segnali al Comune l'esigenza di acquisire chiarimenti o integrazioni nel corso della fase istruttoria, il termine di cui al comma 1 è interrotto, come previsto dalle suddette ordinanze commissariali.
6. Invitalia fornisce alla Struttura commissariale, alla scadenza del presente Atto di proroga e contestualmente alla rendicontazione dei costi di cui all'articolo 8, una relazione analitica contenente, per ciascuna pratica istruita, la tempistica rilevata.
7. La Struttura commissariale, in fase di verifica della rendicontazione trasmessa effettua il conteggio delle penali da applicare sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma 7 e notifica la contestazione delle inadempienze a mezzo posta elettronica certificata (PEC) sulla base delle rilevazioni fornite e dei riscontri effettuati mediante le piattaforme all'uopo implementate dalle regioni di riferimento. Invitalia ha facoltà di comunicare a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di **20 giorni** dalla data della notifica della contestazione. Trascorso invano detto termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, il Commissario straordinario comunica l'applicazione delle penali ed il relativo ammontare che dovrà essere portato in detrazione dall'importo oggetto del pagamento di cui all'articolo 6.

Articolo 8

(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento)

1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata alla scadenza del presente Atto e a tal fine, entro i quattro mesi successivi alla scadenza, Invitalia trasmette alla Struttura commissariale una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato al presente Atto.
2. La Struttura commissariale valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, approvando, mediante apposito atto, entro 60 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di rendicontazione di cui sopra ovvero, entro il medesimo termine temporale, comunicando le eventuali osservazioni, alle quali Invitalia è tenuta a dare riscontro entro ulteriori **30 giorni**. Successivamente alla ricezione dell'atto di approvazione

della rendicontazione, Invitalia emetterà la relativa fattura; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento, entro **30 giorni** dalla presentazione della fattura medesima – codice univoco per la fatturazione: DAYK0G.

Articolo 9

(Diritto di recesso, risoluzione per grave inadempimento e interruzione)

1. La Struttura commissariale potrà recedere in qualunque momento dal presente Atto di proroga qualora, a suo giudizio, nel corso della realizzazione delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse, la prosecuzione del presente Atto di proroga. In tali ipotesi verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso - che dovranno essere opportunamente rendicontate - nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla medesima data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, salvo il caso di risoluzione per inadempimento che rimane regolato dagli art. 1455 e ss. del Codice civile, oltreché dalle norme speciali del presente Atto.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, il presente Atto di proroga potrà essere risolto anticipatamente, fermo restando il diritto di Invitalia di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori oneri derivanti da impegni giuridicamente vincolanti.
3. In caso di sospensione delle attività, per fatto imputabile al Commissario, è dovuto ad Invitalia il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati e degli impegni giuridicamente vincolanti assunti fino alla data della sospensione.

Articolo 10

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente atto o, comunque, direttamente od indirettamente connessi, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in corso non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in

volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

4. Le controversie eventualmente insorte con soggetti terzi, a seguito delle prestazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del presente accordo, sono in capo a Invitalia, che assume ogni responsabilità per gli atti e le azioni posti in essere in esecuzione del presente accordo.
5. Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa al presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 11

(Durata, efficacia e pubblicità)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione al 31 maggio 2026, data di scadenza dell'operatività della Struttura commissariale di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023.
2. La durata di cui al comma 1 è prorogabile su richiesta del Commissario straordinario e di comune accordo tra le Parti, in caso di adozione dei provvedimenti normativi necessari per l'estensione temporale dell'incarico del Commissario straordinario.
3. L'efficacia del presente atto è subordinata all'acquisizione del visto da parte della Corte dei conti.
4. Nelle more della registrazione presso i competenti organi di controllo le attività oggetto del presente accordo si intendono vincolanti e esecutive per Invitalia dalla data di sottoscrizione dello stesso.
5. A seguito dell'avvenuta registrazione del presente Atto da parte dei competenti Organi di controllo, sono riconosciuti i costi sostenuti da Invitalia per l'esecuzione, nelle more del rilascio delle suddette registrazioni di legge, delle attività di cui all'articolo 2. Detti costi saranno soggetti, in ogni caso, ad approvazione della Struttura commissariale previa presentazione della apposita documentazione, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente Atto di proroga.
6. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle parti contraenti.

Articolo 12

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione del presente atto Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, Invitalia comunica che il conto da utilizzare per movimenti finanziari di cui al presente atto è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 1, Via Po' – ROMA, Iban: IT77G0103003201000000469583.
3. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul conto su indicato sono:
Dott. Bernardo Mattarella (C.F.: MTTBNR66R26H501Z);

Dott. Domenico Tudini (C.F.: TDNDNC57C18H501X);

Dott. Dario Lioto (C.F.: LTIDRA58H21L219B)

4. Invitalia si impegna a comunicare al Commissario straordinario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. Invitalia si impegna, altresì, a far assumere i suddetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario straordinario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente atto.

Articolo 13

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni richiamati in premessa, le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Atto di proroga, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, Invitalia è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati.
3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, la struttura commissariale applica le disposizioni in essere relativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14

(Referenti e comunicazioni)

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente Atto di proroga:
 - a. i referenti per il Commissario Straordinario sono: _____;

- b. il Referente per Invitalia è: il Responsabile Ricostruzione e Tutela del Territorio, **Matteo Campana** PEC: publicadvisory@postacert.invitalia.it; mail mcampana@invitalia.it.
2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra parte e non comporta la necessità di modificare il presente Atto.
 3. Le comunicazioni tra Invitalia e il Commissario straordinario, nell'ambito dei rapporti rinvenenti dal presente Atto di proroga e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice degli Appalti, dal Regolamento di Attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra Invitalia e il Commissario straordinario.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy). Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Atto di proroga, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
2. Le Parti convengono che ciascuna di esse nei confronti dell'altra riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale.
3. La Struttura commissariale, quale Titolare del trattamento, abilita il gruppo di lavoro, di cui al precedente articolo 5, ad accedere ed operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate con il presente Atto di proroga, in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dalla Struttura commissariale secondo le proprie disposizioni organizzative. Il personale così abilitato agisce in qualità di "*autorizzato al trattamento dei dati*" per conto del Titolare, ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy, nel rispetto delle istruzioni al trattamento che verranno impartite dalla Struttura Commissariale di cui all'Allegato C "Istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in applicazione dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016" che costituisce parte integrante del presente Atto di proroga.
4. Invitalia garantisce di aver già adottato e correttamente implementato misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR.

Articolo 16
(Incompatibilità)

1. Invitalia dichiara che il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Atto di proroga nonché gli eventuali collaboratori, consulenti o soggetti esterni coinvolti, non si trovano, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 17
(Sicurezza e ambiente)

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Atto di proroga, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
3. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Articolo 18

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Atto e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi di Invitalia e del Commissario straordinario potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Atto di proroga, mentre l'utilizzazione degli stessi loghi al di fuori delle attività previste dal presente Atto di proroga, richiederà il consenso della Parte interessata.
4. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto del presente Atto di proroga, deve essere inviata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 13 del presente Atto di proroga ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

Articolo 19

(Proprietà dei risultati)

1. I prodotti e tutte le relative elaborazioni conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Commissario straordinario che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Articolo 20

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dal presente Atto di proroga potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.
3. Invitalia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività.

Articolo 21

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione del presente Atto di proroga, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Struttura commissariale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 22

(Obblighi di pubblicazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, la Parti si impegnano a rispettare quanto disciplinato relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 23

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto di proroga, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Atto di proroga rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell'Accordo medesimo.
3. Il presente Atto di proroga non crea alcun rapporto di associazione, *joint venture* o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.

4. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati:

- A. Piano operativo di dettaglio;
- B. Disciplinare di rendicontazione;
- C. Istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali in applicazione dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016;

Per il

**Commissario straordinario alla
ricostruzione nel territorio delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche**
Ingegnere Fabrizio Curcio

INVITALIA S.P.A.
Amministratore Delegato
Dott. Bernardo Mattarella

ALLEGATO A
PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO

**Proposta progettuale per l'attività di supporto al
Commissario Straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana
e Marche in ordine allo svolgimento delle attività
di concessione ed erogazione dei contributi per
la ricostruzione nel periodo dal 1° gennaio 2026
al 31 maggio 2026**

tra

Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

e

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia)

Roma, 23 Dicembre 2025

Sommario

ALLEGATO A.....	
1. Premessa	3 4
2. Articolazione e pianificazione delle attività.....	3 5
3. Cronoprogramma delle attività.....	3 8
4. Gruppo di lavoro Invitalia	3 9
5. Quadro economico previsionale complessivo.....	4 3

1. Premessa

La presente proposta delinea le condizioni organizzative, tecniche ed economiche dell'offerta per la prosecuzione della Convenzione tra il Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (in seguito Commissario Straordinario) colpite dagli eventi alluvionali di maggio 2023, di settembre ed ottobre 2024 ed Invitalia (in seguito anche Agenzia), nel periodo dal 1° gennaio 2026 – 31 maggio 2026.

La proposta è stata redatta su specifica richiesta del Commissario Straordinario inviata tramite nota prot. 0008205.U del 27/11/2025.

L'ambito di riferimento per l'attività di supporto specialistico, tecnico-operativo è costituito dallo svolgimento delle istruttorie per la concessione e l'erogazione dei contributi per il riconoscimento dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 così come stabilito dagli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo ulteriormente modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2025, n.101.

La proposta riporta il dettaglio delle caratteristiche del progetto di supporto specialistico, tecnico operativo attraverso la descrizione dell'articolazione degli ambiti di attività

La scadenza della convenzione è fissata al 31.05.2026.

Tutto ciò premesso, la presente proposta progettuale è strutturata come segue:

- il **paragrafo 2** è dedicato ad una **sintetica descrizione dell'offerta** delle attività, che tiene conto dei fabbisogni espressi dal Commissario Straordinario;
- il **paragrafo 3** descrive, sotto il profilo dei ruoli, dell'esperienza professionale e dell'allocazione sulle attività da svolgere, il **gruppo di lavoro di Invitalia**, proposto per rispondere alle esigenze espresse dal Commissario Straordinario;
- il **paragrafo 4** descrive il cronoprogramma delle attività;
- il **paragrafo 5** riporta una **sintesi del quadro economico complessivo** emergente dalle caratteristiche dell'offerta.

2. Articolazione e pianificazione delle attività

Il progetto di supporto specialistico, tecnico-operativo è articolato sulla base dei seguenti ambiti di attività:

a) Istruttoria di concessione dei contributi

- Istruttoria di concessione dei contributi per il tramite delle piattaforme digitali, a valle delle verifiche di competenza dei Comuni o delle Regioni, in merito all'accogliibilità della domanda e volta, in particolare:
- a verificare - limitatamente alle domande presentate da imprese, nelle more della revisione delle relative ordinanze commissariali - la completezza documentale, e per tutte le domande verificare l'ammissibilità dei beni per i quali la perizia asseverata abbia attestato il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici rientranti nell'ambito di azione del Commissario straordinario e richiamati in premessa;
- a quantificare l'importo ammissibile a contributo, con separata indicazione dell'indennizzo assicurativo e del contributo di immediato sostegno di cui alle ordinanze di protezione civile, ove ricorrano, che sono da decurtare, previa determinazione dell'entità, delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo;
- a verificare l'osservanza da parte dei soggetti beneficiari della normativa in materia di regolarità contributiva (acquisizione DURC);
- ad acquisire le informazioni e comunicazioni antimafia ove previsto;
- ad acquisire la disponibilità e la capienza sugli Aiuti di Stato, tramite visura del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) ovvero tramite visura del Sistema Informativo Agricolo (SIAN);

b) istruttoria di erogazione dei contributi concessi

Istruttoria di erogazione dei contributi concessi per il tramite delle piattaforme digitali volta a verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:

- accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione;
- verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;
- verifica dei bonifici e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato;
- verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico;
- verifica dell'osservanza da parte dei soggetti beneficiari della normativa in materia di regolarità contributiva (acquisizione DURC);
- acquisizione delle informazioni e comunicazioni antimafia ove previsto;

- predisposizione di apposita richiesta di erogazione della quota spettante (acconto, eventuale secondo acconto e saldo, ivi comprese le erogazioni in un'unica soluzione per gli interventi già eseguiti e/o le spese già sostenute in coerenza con le rispettive ordinanze), riepilogativa per ciascun beneficiario richiedente, tenuto conto del contributo concesso e della quota di anticipazione già erogata;
- supporto ai Comuni e alle Regioni nella comunicazione al soggetto beneficiario della proposta di ammissione delle spese rendicontate per l'accettazione, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche all'uopo predisposte o nell'eventuale elaborazione del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo.
- controlli a premessa dell'adozione dei decreti di erogazione dei contributi a titolo di anticipazione e di saldo, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle ordinanze commissariali e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai beneficiari, ovvero, ove necessario, di proporre la revoca totale o parziale del contributo;

c) attività di supporto nei riguardi della Commissione di verifica

Attività di supporto nei riguardi della Commissione di verifica costituita con l'ordinanza commissariale n. 29/2024, anche in loco, nell'ambito delle attività di controllo a campione da essa assicurate, secondo modalità da condividere con il Presidente della citata Commissione.

d) supporto al Responsabile del procedimento

Supporto al Responsabile del procedimento dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali secondo le disposizioni di cui alle Ordinanze Commissariali 11/2023 s.m.i. e 14/2023 s.m.i., 20/2024 s.m.i., 23/2024 s.m.i., 31/2024 s.m.i., 36/2024 s.m.i. e 39/2024 s.m.i., nonché supporto alle medesime figure indicate dalle Regioni per le istruttorie di competenza, relative alle attività produttive e agricole nonché alle famiglie e al terzo settore, anche nell'ambito dell'attività degli sportelli informativi attivati, in loco, dalla Struttura commissariale:

- Supporto specialistico, tecnico operativo al Responsabile del Procedimento nelle fasi di istruttoria delle domande, di elaborazione e predisposizione delle proposte di erogazioni dei contributi;
- Supporto nella valutazione delle proposte di revoca totale o parziale che si rendano necessarie sulle domande di concessione;
- Supporto nell'ambito dell'attività degli sportelli informativi attivati, in loco, dalla Struttura commissariale;
- Elaborazione di proposte di concessioni ovvero di erogazione del contributo oggetto di riesame a seguito di contestazioni da parte del beneficiario ovvero di rivalutazione per approfondimenti richieste dal Commissario straordinario;
- Elaborazione e produzione, a supporto della struttura commissariale, di documentazione necessaria per l'eventuale difesa nei giudizi promossi dai beneficiari.

e) Predisposizione delle proposte di provvedimento

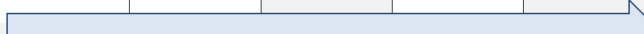
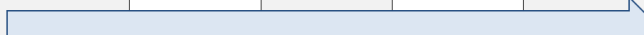
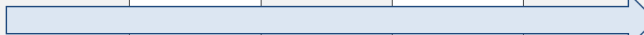
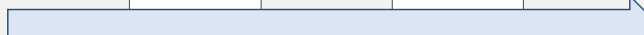
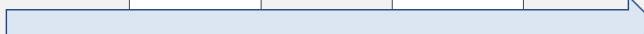
Predisporre la proposta di provvedimento di concessione ed erogazione del contributo per il tramite della piattaforma in uso alla Struttura Commissariale.

3. Cronoprogramma delle attività

Le attività esposte nel paragrafo precedente presentano caratteristiche di esecuzione omogenee sotto il profilo della tempistica di realizzazione: le attività verranno effettuate lungo l'intero arco temporale di durata della convenzione, ovvero **dal 1° gennaio 2026 fino al 31 maggio 2026**, salvo rimodulazioni che potranno intervenire in corso di svolgimento a seguito di sopravvenute esigenze.

Nella Figura 1 è rappresentato il cronoprogramma delle attività.

Figura 1 – Cronoprogramma delle attività

	gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26
a) istruttoria di concessione dei contributi					
b) istruttoria di erogazione dei contributi concessi					
c) attività di supporto nei riguardi della Commissione di verifica					
d) supporto al Responsabile del procedimento					
e) predisposizione delle proposte di provvedimento					

4. Gruppo di lavoro Invitalia

Per l'esecuzione delle citate attività **l'Agenzia prevede un impiego complessivo di n. 48 unità, corrispondenti a circa 40,4 FTE**, rapportati ai mesi di durata della convenzione. Il progetto prevede il supporto da parte di un gruppo di lavoro di supporto operativo, con competenze tecnico-specialistiche, ingegneristiche e amministrative, in materia di erogazione di contributi su programmi finanziati con risorse comunitarie e nazionali, con particolare riguardo ai principi di ammissibilità delle spese, alla disciplina in materia di aiuti di Stato, ai controlli di primo livello.

L'articolazione del gruppo di lavoro sotto il profilo delle modalità organizzative e di coordinamento è indicata nella successiva Tabella 1

Tabella 1 – Modalità organizzative

Profilo	Declaratoria	Numero risorse previste
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti, nel caso di dipendenti dell'Agenzia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto.	1
Coordinamento Operativo (SP)	Risorse dotate di elevata esperienza professionale, a cui è affidata la responsabilità di un'Unità Organizzativa. Il responsabile governa il processo di realizzazione delle attività da parte di Invitalia, assicurandone il coordinamento operativo e l'allineamento, vigila sul corretto espletamento degli incarichi affidati e segnala eventuali criticità operative, al fine di agevolare la tempestiva ed efficiente realizzazione delle attività.	1
Certificatori (SP)	Risorse con consolidato Know How e competenza di tipo ingegneristica e/o tecnica ovvero amministrativa, dotate di esperienza in materia di ricostruzione, in grado di svolgere anche funzioni di coordinamento e validazione delle istruttorie assegnate agli istruttori.	8
Istruttori (SP)	Risorse con consolidato Know How e competenza di tipo ingegneristica e/o tecnica ovvero amministrativa, dotate di esperienza in materia di ricostruzione che elaborano le istruttorie tecniche di concessione ovvero di erogazione, verificando anche mediante controlli in loco la fattibilità tecnica e la conformità degli interventi realizzati a quelli ammessi ai contributi	6
Istruttori (JP)	Risorse con competenze specialistiche di tipo ingegneristico e/o tecnico strutturale ovvero amministrative, che elaborano le istruttorie tecniche di concessione ovvero di erogazione, verificando anche mediante controlli in loco la fattibilità tecnica e la conformità degli interventi realizzati a quelli ammessi ai contributi	28
Istruttori verifiche amministrative (JP)	Risorse con competenze specialistiche amministrative, che verificano l'osservanza da parte dei soggetti beneficiari della normativa in materia di regolarità contributiva, acquisiscono le informazioni e comunicazioni antimafia e la disponibilità e la capienza sugli Aiuti di Stato, tramite visura del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) ovvero tramite visura del Sistema Informativo Agricolo (SIAN); le stesse sono in grado di elaborare le proposte dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.	4
	Totale	48

Al gruppo di lavoro si aggiungono, inoltre, **n. 3 professionisti** con competenze specialistiche nel settore agricolo. Tali figure, oltre quelle che, dotate di competenze tecnico-specialistiche, ingegneristiche e amministrative, si renderanno ulteriormente necessarie per la migliore gestione dei flussi di domande presentate, saranno rendicontate al costo per la rispettiva durata contrattuale.

Altresì, per la migliore gestione di eventuali picchi di domande presentate, L'Agenzia potrà ricorrere all'acquisto di servizi professionali esterni. Le relative fatture saranno rendicontate al costo, entro i limiti dell'importo massimo stabilito in convenzione.

Le figure professionali coinvolte nelle attività di supporto specialistico, tecnico-operativo assicurano il supporto al Commissario Straordinario sia mediante presenza presso le sedi di Invitalia, sia operando attraverso modalità di lavoro a distanza (lavoro agile o telelavoro), in linea con il CCNL dell'Agenzia, avuto anche riguardo alle esigenze tecnico-organizzative della Commissario Straordinario. Il gruppo di lavoro opererà in raccordo costante con i referenti del Commissario Straordinario.

L'articolazione del **gruppo di lavoro per livello professionale** è indicata nella successiva **Tabella 2**, ove è evidenziato anche l'impegno in termini di Full Time Equivalent (FTE) sulla base dei mesi totali di impegno previsti e il livello di esperienza maturata per ciascuna figura, nonché la correlazione con i profili di cui alla **Tabella 3**.

Tabella 2 – Profili professionali, FTE previsti su base mensile per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026

Profilo	Declaratoria professionale	Tariffa (€)	Numero risorse previste	FTE di periodo
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti, nel caso di dipendenti dell'Agenzia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto.	778	1	0,5
Personale di livello superiore (SP)	Risorse dotate di elevata esperienza professionale, a cui è affidata la responsabilità di un'Unità Organizzativa; ovvero, risorse con consolidato Know How e competenza di tipo ingegneristica e/o tecnica ovvero amministrativa, dotate di esperienza in materia di ricostruzione, in grado di svolgere anche funzioni di coordinamento.	518	19	12,5
Personale di livello operativo (JP)	Risorse con competenze specialistiche di tipo ingegneristico e/o tecnico strutturale ovvero amministrative, che elaborano le istruttorie tecniche di concessione ovvero di erogazione, verificando anche mediante controlli in loco la fattibilità tecnica e la conformità degli interventi realizzati a quelli ammessi ai contributi	346	28	27,4
	Totale		48	40,4

* il numero di FTE sulle attività previste è calcolato in base al rapporto tra la percentuale di impegno di ciascuna risorsa e i mesi totali di impegno previsti

Tabella 3 – Gruppo di lavoro INVITALIA e inquadramento contrattuale con evidenza del numero di giornate complessivamente stimate per l'intero biennio per le risorse interne

Figure professionali INVITALIA	Livello	Qualifica	Descrizione	Giorni totali	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	Dirigente	Dirigente	Figura che detiene livelli di responsabilità coerenti a quelli delle amministrazioni affidanti per la realizzazione delle attività; l'impegno del livello dirigenziale è necessario in ragione delle stringenti regole organizzative e gestionali definite dall'azionista	44	778,00
Personale di livello superiore (SP)	A1 – Quadro	Responsabile di Unità ad alta complessità	Lavoratore in possesso di elevate capacità gestionali a cui è affidata la responsabilità di un'unità organizzativa o operativa ad alta complessità e che prevede il coordinamento gerarchico di altri Lavoratori appartenenti alla medesima categoria legale ovvero a livelli inferiori e il controllo sugli output. Nell'ambito delle responsabilità assegnate dall'Azienda, ovvero, dal Responsabile superiore, garantisce il raggiungimento degli obiettivi della struttura, gestisce le risorse umane, economiche e strumentali assegnate e assume la responsabilità del risultato della propria azione gestionale.	1.094	518,00
	A1 – Quadro	Senior Practice Leader	Lavoratore che manifesta piena preparazione professionale, anche in ragione delle specializzazioni maturate a seguito di una pregressa esperienza professionale, con elevato know how specialistico e accertata competenza su una specifica materia di alta complessità, riconosciuta dall'Azienda come di rilevante interesse strategico, al quale la stessa affida formalmente il ruolo di leader di pratica senior. È responsabile dello sviluppo e dell'evoluzione degli approcci e dei metodi di lavoro della materia e ne garantisce la diffusione della conoscenza.		
	A1 – Quadro	Senior Professional	Lavoratore con elevata professionalità specialistica che, nell'ambito della unità di appartenenza, assicura la gestione in autonomia dei compiti assegnati, fornendo supporto specialistico di competenze al Responsabile gerarchico nell'ambito di attività di alta complessità, assicurando l'interazione con i soggetti anche esterni e garantendo qualità e tempistica degli output prodotti.		
	A2 – quadro	Responsabile di unità	Lavoratore in possesso di capacità gestionali a cui è affidata la responsabilità di un'unità organizzativa o operativa di media complessità e che prevede il coordinamento gerarchico di altre/i Lavoratrici/Lavoratori – appartenenti alla medesima categoria legale ovvero a livelli inferiori – e il controllo sugli output. Nell'ambito delle responsabilità assegnate dall'Azienda, ovvero, dal Responsabile superiore, garantisce il raggiungimento degli obiettivi della struttura, gestisce le risorse umane, economiche e strumentali assegnate e assume la responsabilità del risultato della propria azione gestionale.		
	A2 – quadro	Practice leader	- Lavoratore che manifesta piena preparazione professionale, anche in ragione delle specializzazioni maturate a seguito di una pregressa esperienza professionale, con rilevante know how specialistico su una specifica materia di media complessità, riconosciuta dall'Azienda di interesse strategico, al quale la stessa affida formalmente il ruolo di leader di pratica, anche nella gestione di attività di media complessità, in quanto riferimento aziendale per quella specifica materia.		
	A2 – quadro	Professional	Lavoratore con elevata professionalità specialistica che, nell'ambito della unità di appartenenza, assicura la gestione in autonomia dei compiti assegnati, fornendo supporto specialistico di competenze al Responsabile gerarchico nell'ambito di attività di media complessità, assicurando l'interazione con i soggetti anche esterni e garantendo qualità e tempistica degli output prodotti.		
	B	Coordinatore	Lavoratore che, secondo le direttive del Responsabile dell'unità di appartenenza, opera come riferimento di un gruppo di lavoro, al quale l'Azienda affida formalmente il ruolo di coordinamento operativo di risorse anche inquadrate nel medesimo livello, rispondendo a obiettivi tecnici e qualitativi indicati.		
	B	Esperto	Lavoratore che, secondo le direttive del Responsabile di unità di appartenenza e nel rispetto dell'attività di coordinamento operativo svolta dall'eventuale Coordinatore, opera con autonomia, responsabilità di risultato e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio delle attività assegnate relativamente ad attività o fasi di attività di media complessità, fornendo supporto di competenze al Responsabile gerarchico, rispondendo a obiettivi tecnici e qualitativi indicati.		
	C	Analista senior	Lavoratore con competenze specialistiche di tipo economico, amministrativo e/o giuridico e adeguata capacità e esperienza professionale, che opera con autonomia di merito e con dimostrata capacità di gestione operativa nell'ambito di fasi di attività di media complessità, assicurando la realizzazione di attività e il raggiungimento di risultati in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando gli apporti di competenze complementari secondo obiettivi puntuali e definiti.		
	C	Tecnico senior	Lavoratore con competenze specialistiche di tipo tecnico e/o ingegneristico e adeguata capacità e esperienza professionale, che opera con autonomia di merito e con dimostrata capacità di gestione operativa nell'ambito di fasi di attività di media complessità, assicurando la realizzazione di interventi tecnici e il raggiungimento di risultati in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando gli apporti di competenze complementari secondo obiettivi puntuali e definiti.		
Personale di livello operativo (JP)	D	Analista	Lavoratore con competenze di tipo economico, amministrativo e/o giuridico e adeguata capacità ed esperienza professionale, che opera con autonomia di merito assicurando la realizzazione di attività parzialmente/integralmente standardizzate, in coerenza con le proprie competenze e integrando gli apporti di competenze complementari.	2.400	346,00
	D	Tecnico	Lavoratore con competenze di tipo tecnico e/o ingegneristico e adeguata capacità ed esperienza professionale, che opera con autonomia di merito assicurando la realizzazione di interventi tecnici nell'ambito di attività parzialmente/integralmente standardizzate, in coerenza con le proprie competenze tecniche e integrando gli apporti di competenze complementari.		
	E	Analista junior	Lavoratore con conoscenze specialistiche di tipo economico, amministrativo e/o giuridico che opera nell'ambito delle attività correlate, in un contesto relazionale standardizzato e/o procedura lizzata, assicurando la realizzazione di attività di complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze specifiche;		
	E	Tecnico junior	Lavoratore con conoscenze di tipo tecnico e/o ingegneristico che opera nell'ambito delle attività tecniche correlate, in un contesto relazionale standardizzato e/o procedura lizzata, assicurando la realizzazione di interventi tecnici di complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze tecniche specifiche.		

5. Quadro economico previsionale complessivo

Nella tabella seguente si riporta l'articolazione dei **costi complessivi per lo svolgimento delle attività programmate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026** in relazione ai differenti profili professionali Invitalia impegnati, comprensivi delle spese generali pari al 25% dei costi diretti per il personale, nonché i costi totali IVA inclusa.

Tabella 3 – Quadro economico previsionale

Voci di costo		01/01/2026-31/05/2026	
A Personale	TARIFFA (euro)	gg/u	Costo (euro)
PM	778	44	34.232,00
SP	518	1.094	566.692,00
JP	346	2.400	830.400,00
TOTALE A Personale		3.538	1.431.324,00
TOTALE B Spese Generali			357.831,00
TOTALE C Specialista di settore			55.107,30
TOTALE netto IVA			1.844.262,30
IVA 22%			405.737,70
TOTALE IVA inclusa			2.250.000,00

Si sottolinea che la ripartizione è sulla base dei mesi totali di impegno previsti (5 mesi) e assume carattere meramente programmatico. Conseguentemente, la quantificazione delle gg/uu e gli oneri diretti ed indiretti conseguenti, ivi inclusi i costi derivanti dall'attivazione di servizi e consulenze specifiche potranno essere oggetto di aggiornamento per meglio rispondere all'evolversi della situazione e alle esigenze della struttura commissariale con modifica, a consuntivo, del Quadro Economico complessivo, entro i limiti dell'importo massimo stabilito in convenzione.

ALLEGATO B
DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione per il personale del “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa”, segue il criterio della Tariffa/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle tre tipologie professionali, rappresentate nella seguente tabella:

Livello	Profilo	Costo*
Program Manager (PM)	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti, nel caso di dipendenti dell’Agenzia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie operative del progetto.	€ 972,5
Senior Professional (SP)	Risorse dotate di elevata esperienza professionale a cui è affidata la responsabilità di un’Unità Organizzativa; ovvero, risorse con consolidato Know How e competenza di tipo ingegneristica e/o tecnica ovvero amministrativa, dotate di esperienza in materia di ricostruzione, in grado di svolgere anche funzioni di coordinamento.	€ 647,5
Junior Professional (JP)	Risorse con competenze specialistiche di tipo ingegneristico e/o tecnico strutturale ovvero amministrative, che elaborano le istruttorie tecniche di concessione ovvero di erogazione, verificando anche mediante controlli in loco la fattibilità tecnica e la conformità degli interventi realizzati a quelli ammessi ai contributi	€ 432,5

**Costo comprensivo della maggiorazione del 25% relativo alle spese generali*

Il personale con contratto di supporto specialistico sarà rendicontato al costo.

1.1. Risorse interne al “Gruppo Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa”

Per i costi relativi al personale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, per i quali, ai sensi dell’Art. 8, l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione
- numero delle giornate effettuate
- descrizione sintetica delle attività svolte

- elenco delle pratiche trattate con le relative indicazioni temporali
- costo complessivo delle attività svolte

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

1.2. Specialisti di settore esterni integrati nella Struttura Operativa

Per i costi relativi agli specialisti di settore integrati nella Struttura Operativa, l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo dei consulenti impiegati, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
- descrizione sintetica delle attività svolte;
- elenco delle pratiche trattate con le relative indicazioni temporali
- costo complessivo delle attività svolte.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto e la separata evidenza contabile delle suddette spese

2. COSTI VAGGIO E MISSIONE

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Costi viaggio e missione" si intendono le spese sostenute in relazione a trasferte fuori della sede di lavoro effettuate dai dipendenti impegnati nelle attività oggetto del presente Atto di proroga.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dalla Nota Spese del dipendente, con allegato il rendiconto analitico delle spese per viaggio, vitto e alloggio sostenute dallo stesso per la missione svolta.

ALLEGATO C
ISTRUZIONI AI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

in applicazione dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito *GDPR*) e il monitoraggio delle operazioni di trattamento descritte nel presente Atto di proroga cui il presente atto costituisce allegato, la Struttura commissariale in qualità di Titolare del trattamento

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 679/2016

il personale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito *Agenzia e/o Invitalia*), coinvolto ai sensi dell'articolo 5 del presente Atto di proroga cui il presente atto costituisce allegato, al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente pertinenti all'esecuzione delle attività cui sarà preposto per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto di proroga medesimo.

In particolare, l'autorizzazione comprende tutte le operazioni di trattamento dei dati (es. dati anagrafici, di contatto) che siano strettamente necessarie per adempiere ai compiti assegnati in relazione alle attività svolte nell'ambito dell'articolo 2 del presente Atto di proroga, e di quant'altro definito di volta in volta ed in modo specifico dal Titolare.

I Soggetti autorizzati operano sotto la diretta autorità del Titolare e sono tenuti al rigoroso rispetto dei principi del *GDPR*, della normativa nazionale e delle disposizioni emanate dalla Struttura Commissariale in materia nonché delle successive istruzioni di carattere generale.

Il presente documento contiene le istruzioni operative per gli Autorizzati suddivise in funzione della modalità del trattamento che può essere effettuato con e senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Ogni utilizzo dei dati in possesso della Struttura Commissariale per finalità diverse da quelle strettamente professionali, è espressamente vietato.

Le persone autorizzate ad accedere ai dati personali, ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, devono osservare i principi generali riportati all'art. 5 del *GDPR*.

Di seguito sono indicate le regole comportamentali da seguire per evitare e prevenire condotte che, anche inconsapevolmente, potrebbero comportare rischi per la sicurezza dei dati.

1. Trattamento Dati Personali

L'Art. 4 del *GDPR* definisce il trattamento di dati personali come “*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,*

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

A tal fine, i dati personali devono essere trattati:

1. secondo modalità tali da garantire la riservatezza;
2. in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccogliendo i dati per finalità determinate, esplicite e legittime;
3. limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
4. in modo da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;
5. per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Gli Autorizzati effettuano il trattamento dei dati personali con conseguente possibilità di accesso e utilizzo della documentazione cartacea, degli strumenti informatici, elettronici e telematici, nonché degli archivi/banche dati del Titolare, avendo cura di:

- a. osservare le specifiche istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento attraverso la documentazione interna;
- b. operare con la massima riservatezza e discrezione;
- c. accedere esclusivamente ai Dati la cui conoscenza è strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnatigli;
- d. trattare i soli Dati necessari per l'espletamento delle proprie mansioni;
- e. verificare, ove possibile, che i Dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
- f. verificare che i Dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- g. conservare i Dati gestiti, sia elettronici che cartacei, per tutto il tempo richiesto dal trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa o indicate dal Titolare;
- h. trattare e custodire i Dati con diligenza, evitando azioni che li possano far conoscere a persone non autorizzate;
- i. non diffondere i Dati o comunicarli a terzi, al di fuori dei casi consentiti dalla legge o previsti dalle norme contrattuali;
- j. garantire in ogni operazione di trattamento la massima riservatezza possibile, mettendo in atto, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Titolare, le cautele idonee a evitare che soggetti non autorizzati possano accedere ai Dati.

2. Obblighi formali

Ogni Soggetto autorizzato al trattamento dei dati è tenuto a:

1. tenere aggiornato l'elenco dei trattamenti affidati, con le indicazioni relative alla tipologia dei dati trattati, alle banche dati, agli strumenti elettronici, all'ubicazione di detti strumenti e degli archivi informatici e cartacei;

2. attuare le misure necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento, attenendosi alle istruzioni operative e alle prescrizioni definite nella regolamentazione;
3. utilizzare le banche dati informatiche esclusivamente attraverso le proprie credenziali di autenticazione da tenere riservate, richiedere l'autorizzazione al Titolare per le modifiche e/o integrazioni del profilo autorizzativo che si rendessero necessarie;
4. disporre quanto necessario a garantire la sicurezza dei locali di trattamento e archiviazione dei dati, adottando idonee misure contro accessi non autorizzati;
5. ottemperare agli obblighi di informazione ed eventuale acquisizione del consenso, quando non altrimenti eseguito dalla struttura nei confronti degli interessati;
6. controllare e custodire, durante il compimento dell'intero trattamento e fino alla consegna, gli atti e i documenti contenenti dati personali, sensibili o giudiziari, in modo da impedirne l'accesso a persone non autorizzate;
7. informare il Titolare in merito alle eventuali richieste dell'interessato di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del *GDPR*.

3. Istruzioni Operative

3.1 Trattamento Dati senza l'ausilio di strumenti elettronici

Per trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici si intendono i trattamenti di dati contenuti in documenti cartacei.

I dati presenti su documenti cartacei devono essere tutelati mediante conservazione e gestione degli stessi in modo da evitarne la visibilità, la sottrazione, la riproduzione, l'alterazione o distruzione abusiva.

L'Autorizzato deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. i documenti contenenti dati personali devono essere custoditi in modo da non essere accessibili a persone non incaricate del trattamento (es. armadi o cassetti chiusi a chiave, uffici chiusi a chiave);
2. i documenti contenenti dati personali che vengono prelevati dagli archivi per l'attività quotidiana devono esservi riposti a fine giornata;
3. i documenti contenenti dati personali non devono rimanere incustoditi su scrivanie stampanti, fotocopiatrici o tavoli di lavoro;
4. i documenti contenenti dati personali non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie competenze lavorative (anche se queste persone sono a loro volta soggetti autorizzati del trattamento);
5. qualora sia necessario distruggere i documenti contenenti dati personali, questi devono essere distrutti utilizzando gli appositi apparecchi "distruggi documenti" o, in assenza, devono essere sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili;
6. i documenti che contengono categorie particolari di dati personali e/o giudiziari devono essere controllati e custoditi per impedire l'accesso a persone prive di autorizzazione;

7. l'archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari deve avvenire in locali ad accesso controllato, utilizzando armadi o cassetti chiusi a chiave;
8. i documenti che contengono dati personali non possono, senza specifica autorizzazione, essere portati fuori dai luoghi di lavoro, salvo i casi di esigenze legate allo svolgimento dell'attività lavorativa e previa espressa autorizzazione da parte del Titolare del trattamento.

3.2 Distruzione di documenti contenenti dati personali

Qualsiasi documento contenente dati personali (fotocopie di carte d'identità, codici fiscali, etc.), rappresentato su qualsivoglia supporto (cartaceo, USB, CD, etc.) e utilizzato nell'ambito delle attività istituzionali, deve essere sempre trattato in maniera idonea a salvaguardare la protezione dei dati personali delle persone cui i dati si riferiscono, anche nel caso in cui si renda necessaria la sua eliminazione. L'eliminazione di fotocopie di uso corrente non più utili, deve avvenire secondo modalità che non consentano a terzi la visione dei dati contenuti nelle stesse e in modo che non possa essere utilizzata nessuna parte del documento per altri scopi. Non è modalità conforme ai principi di tutela della riservatezza, per es., gettare nel cestino dei rifiuti o nei contenitori comuni a più persone o a più uffici la documentazione da eliminare. Si rammenta inoltre che lo smaltimento di documentazione in originale deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3.3 Trattamento Dati con l'ausilio di strumenti elettronici. - Utilizzo del Personal Computer

Il Personal Computer affidato al dipendente è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa è vietato. L'accesso all'elaboratore è protetto da password che deve essere custodita dall'Autorizzato con la massima diligenza e non divulgata. Non è consentito lasciare incustodito il pc durante una sessione di trattamento o permetterne l'utilizzo a personale esterno. Il Personal Computer deve essere spento prima di lasciare l'ufficio o in caso di assenza prolungata dall'ufficio.

3.4 Gestione delle credenziali di autenticazione

Per il trattamento dei dati con gli strumenti elettronici in dotazione alla struttura il Soggetto autorizzato viene dotato di credenziali di accesso (username e password). Tali credenziali sono strettamente personali e identificano l'operatore nella rete informatica.

L'Autorizzato deve utilizzare esclusivamente il proprio account per l'accesso a internet, posta elettronica e per tutte le altre procedure relative all'attività del Titolare.

L'adozione ed il corretto utilizzo della combinazione username/password è fondamentale per il corretto utilizzo del PC, in quanto:

- tutela l'utilizzatore ed in generale il Titolare da accessi illeciti, atti di vandalismo e, in generale, violazioni e danneggiamenti del proprio patrimonio informativo;
- tutela l'Autorizzato da false imputazioni, garantendo che nessuno possa operare a suo nome o con il suo profilo;
- è necessario per gestire correttamente gli accessi a risorse condivise. Ciascun Autorizzato deve scegliere la password in base alle prescrizioni della Policy di sicurezza del Titolare.

3.5 Raccomandazioni in fase di elaborazione automatizzata

a) Gestione dei supporti rimovibili:

I supporti rimovibili (dischi magnetici esterni, penne USB o CD riscrivibili) che contengono dati personali devono essere custoditi in luogo protetto e non accessibile (cassaforte, armadio chiuso a chiave, etc.). Quando non sono più utilizzati devono essere distrutti o resi inutilizzabili. Il trasferimento di *files* contenenti dati comuni e particolari su supporti rimovibili è da eseguire unicamente in via transitoria, ponendo la massima attenzione alla destinazione di trasferimento e cancellando i *files* appena possibile.

b) Condotta a protezione dei dati e degli strumenti informatici e di telefonia mobile:

Sugli strumenti informatici in uso e su quelli di telefonia mobile devono essere installati esclusivamente software necessari all'attività lavorativa, dotati di licenza, quando necessaria, e forniti dal Titolare.

Non è consentito installare sulla propria postazione di lavoro programmi non attinenti alle normali attività d'ufficio né nuovi programmi necessari senza la preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento.

Non è consentito modificare le configurazioni hardware e software senza autorizzazione del Titolare del trattamento.

Deve essere verificato che sul computer sia sempre operativo un programma antivirus, aggiornato e con la funzione di monitoraggio attiva e devono essere sottoposti a controllo, con il programma antivirus installato sul proprio computer, tutti i supporti di provenienza esterna prima di eseguire files in essi contenuti.

È opportuno accertarsi sempre della provenienza dei messaggi di posta elettronica contenenti allegati. Nel caso in cui il mittente dia origine a dubbi, il messaggio deve essere cancellato senza aprire gli allegati.

È fatto divieto di scaricare da Internet programmi o file non inerenti all'attività lavorativa o comunque sospetti ovvero utilizzare la connessione Internet per fini privati.

c) Protezione dei dati relativi alla salute trasmessi tramite posta elettronica.

I dati particolari relativi alla salute trasmessi a mezzo posta elettronica devono essere criptati. La sicurezza della posta elettronica e della comunicazione attraverso il web è limitata in quanto i messaggi, transitando nella rete pubblica di internet, possono essere visionati da terzi non autorizzati. Pertanto, i *files* contenenti dati sensibili, allegati al messaggio di testo, devono essere protetti con un adeguato applicativo crittografico. I dati non potranno essere compresi come testo nella body part del messaggio.

d) Schermo del Personal Computer.

Occorre accertarsi di non lasciare visualizzati sullo schermo, durante la propria assenza, dati personali onde evitare che estranei possano prenderne visione.

e) Chiusura dei programmi aperti.

Al termine del trattamento chiudere sempre i programmi secondo le appropriate misure di sicurezza. Accertarsi di non essere osservati mentre si digita la password.

f) Custodia delle password in un luogo sicuro.

Non scrivere la password, meno che mai vicino alla postazione di lavoro. Se si ha necessità di conservare traccia delle password per scritto, non abbandonare i fogli utilizzati.

g) Controllo delle policy relative ai backup e all'utilizzo di internet e posta elettronica:

Gli utenti sono tenuti a conoscere le policy di sicurezza del Titolare relative all'utilizzo di internet e posta elettronica e, comunque, ad effettuare con regolarità copie di sicurezza (back-up) dei dati memorizzati sulle proprie postazioni locali, necessarie per il ripristino e continuità delle funzionalità operative in caso di guasto o di perdita accidentale degli stessi.

h) Comportamento in caso di furto smarrimento di sistemi e/o supporti.

Informare tempestivamente il proprio Responsabile e il Titolare in caso di furto o smarrimento parziale o integrale dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi.

i) Richiedere intervento di manutenzione ogni qualvolta venga evidenziato un malfunzionamento, un guasto o un'anomalia funzionale sul sistema.

4 Accesso a banche dati e divieto di duplicazione banche dati

L'accesso alle banche dati è limitato agli utilizzi previsti dalle competenze attribuite al soggetto autorizzato. Non sono ammesse duplicazioni di data base contenenti dati personali, se non previa autorizzazione del Titolare.

5 Utilizzo e trasmissione Dati Personali

I dati oggetto di trattamento non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie attività lavorative. Nessun dato

personale può essere utilizzato o trasmesso all'esterno senza previa autorizzazione del Titolare.

Il mancato rispetto del sistema di tutela della Privacy potrà comportare l'insorgere di responsabilità nei confronti del Titolare; la violazione di norme in materia Privacy rende possibile contestare il fatto e infliggere i relativi provvedimenti disciplinari, nonché a fronte di danni economici, la richiesta del conseguente risarcimento.